

PARERE 1 DICEMBRE 2016
701/2016/I/EEL

RILASCIO DI PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER LA
CONCESSIONE DI UN'ESENZIONE AD UNA SEZIONE DELL'INTERCONNESSIONE IN
CORRENTE CONTINUA ITALIA-MONTENEGRO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 1 dicembre 2016

VISTI:

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: Direttiva 72/09);
- il Regolamento 713/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i Regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il Regolamento 714/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica (di seguito: Regolamento 714/09);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito: legge di stabilità 2016);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni in legge 27 ottobre 2003, n. 290 (di seguito: legge 290/03);
- il decreto legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni in legge 22 marzo 2010, n. 41 (di seguito: legge 41/10);
- l'Accordo Intergovernativo tra la Repubblica Italiana e il Montenegro sulla costruzione di una interconnessione elettrica sottomarina tra le reti di trasmissione dell'Italia e del Montenegro con la realizzazione di un partenariato strategico tra gli operatori dei sistemi di trasmissione, del 6 febbraio 2010 (di seguito: Accordo Intergovernativo 2010);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 21 ottobre 2005 (di seguito: decreto 21 ottobre 2005);

- la deliberazione dell’Autorità 40/2013/R/eel del 31 gennaio 2013 (di seguito: deliberazione 40/2013/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 654/2014/R/eel del 23 dicembre 2014 (di seguito: deliberazione 654/2014/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 397/2015/R/eel del 30 luglio 2015 (di seguito: deliberazione 397/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 335/2016/R/eel del 24 giugno 2016 (di seguito: deliberazione 335/2016/R/eel);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 587/2013/R/eel del 13 dicembre 2013 (di seguito: documento per la consultazione 587/2013/R/eel);
- l’istanza di esenzione per una quota della capacità del più ampio progetto di interconnessione tra Villanova (nel comune di Cepagatti, Pescara) e Lastva in Montenegro, (di seguito: progetto o interconnessione “Villanova-Lastva”) presentata dalla società Monita Interconnector S.r.l (di seguito: Monita) al Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche: Ministero) in data 7 ottobre 2015;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2015 all’Autorità (prot. Autorità 35581 del 27 novembre 2015, di seguito: lettera 23 novembre 2015);
- la lettera della società Monita del 26 gennaio 2016 all’Autorità (prot. Autorità 2345 del 27 gennaio 2016).

CONSIDERATO, CHE:

- l’articolo 32, della legge 99/09, attribuisce a Terna S.p.a. (di seguito: Terna) il mandato di procedere alla programmazione, costruzione ed esercizio di infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di “*interconnector*”, a fronte di un finanziamento da parte di soggetti investitori terzi. Il suddetto mandato è finalizzato alla realizzazione di un incremento globale fino a 2500 MW della complessiva capacità di trasporto disponibile con i Paesi limitrofi, contribuendo così alla realizzazione del mercato europeo dell’energia elettrica;
- il medesimo articolo prevede, inoltre, che i soggetti investitori siano selezionati da Terna tra i grandi consumatori di energia mediante procedure di gara. La partecipazione a tali gare è riservata esclusivamente ai clienti finali, anche raggruppati in forma consortile, titolari di punti di prelievo ciascuno con potenza impegnata non inferiore a 10 MW, caratterizzati da un fattore di utilizzazione della potenza impegnata mediamente nel triennio precedente non inferiore al 40% (escludendo i quindici giorni di minor prelievo su base annua) e disposti a ridurre il proprio prelievo dalla rete nelle situazioni di criticità in relazione al potenziamento del sistema di interconnessione;
- l’articolo 32 sopra richiamato, comma 6, prevede, inoltre, l’applicazione di misure transitorie volte a consentire ai soggetti investitori terzi di ottenere anche

prima dell'entrata in esercizio degli *interconnector* benefici equivalenti a quelli derivanti dalla disponibilità di dette infrastrutture;

- in ottemperanza a quanto disposto dal citato articolo 32, Terna ha provveduto a pubblicare, in data 4 dicembre 2009, un avviso per la selezione dei soggetti che intendevano sostenere il finanziamento di infrastrutture di interconnessione (di seguito: Assegnatari). Al termine della suddetta selezione, sulla frontiera Italia-Nord Africa sono risultati assegnatari 4 clienti industriali per complessivi 300 MW;
- a seguito della rinuncia di uno dei 4 clienti industriali di cui al precedente alinea, ai sensi della legge 41/10, Terna ha espletato nel corso del 2010 una nuova procedura di selezione di clienti finali per l'allocatione della quota di capacità oggetto di rinuncia e che a seguito di tale procedura, e delle cessioni nel frattempo realizzate ai sensi del Regolamento che disciplina il finanziamento di interconnector, alla data di presentazione della richiesta di esenzione, risultavano complessivamente titolari di quote di finanziamento 43 assegnatari operanti principalmente nei settori della produzione e lavorazione dell'acciaio, della carta e della chimica;
- nessuno degli assegnatari detiene una presenza rilevante nei mercati elettrici italiano e balcanico in quanto solo 23 di essi hanno una attività in tali mercati principalmente legata all'ottimizzazione del proprio approvvigionamento per il tramite di autoproduzione e attività all'ingrosso;
- in ragione delle difficoltà di realizzazione della prevista connessione con il Nord Africa, il Ministero, con provvedimento del 5 dicembre 2014, ha autorizzato lo spostamento della capacità dalla frontiera del Nord Africa alla frontiera con il Montenegro;
- gli assegnatari hanno accettato il predetto spostamento e, nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 32 della legge 99/09, gli assegnatari si sono impegnati pertanto a stipulare un contratto di mandato a Terna (o altra società del gruppo Terna) per la realizzazione e gestione di una quota parte della linea di interconnessione "Villanova-Lastva", per una quota di potenza pari a 300 MW;
- ai sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge 99/09, il perfezionamento del predetto contratto di mandato è subordinato all'ottenimento dell'esenzione, ai sensi della legge 290/03 e del decreto 21 ottobre 2005;
- in particolare l'articolo 1, comma 833, della legge di stabilità 2016 obbliga gli Assegnatari a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell'*interconnector* oggetto dell'esenzione entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione stessa, a pena di decadenza dal diritto di poter usufruire della capacità loro assegnata con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna S.p.a.;
- gli assegnatari hanno pertanto incaricato la società Monita, costituita da Terna e il cui capitale sociale è detenuto al 95% dalla stessa Terna e al 5% da Terna Rete Italia, di presentare una richiesta di esenzione per l'interconnessione Villanova-Lastva;

- la società Monita ha presentato al Ministero in data 7 ottobre 2015 un'istanza di esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi e in particolare dalle disposizioni:
 - dell'articolo 16, comma 6, del Regolamento 714/09, relativo alla gestione dei proventi derivanti dall'assegnazione dei diritti di utilizzo della capacità di interconnessione;
 - degli articoli 32 e 37, paragrafi 6 e 10 della Direttiva 72/09, relativi all'accesso di terzi e alla regolazione tariffaria;
 - dell'articolo 9 della Direttiva 72/09, relativo alla disciplina in materia di *unbundling*, qualora ritenuto necessario dallo stesso Ministero;
- l'esenzione è richiesta per una quota di potenza pari a 300 MW, generata da una sezione del progetto "Villanova-Lastva", e per un periodo pari a 10 anni;
- il progetto "Villanova-Lastva", la cui entrata in esercizio è attesa alla fine del 2019, prevede la realizzazione di due elettrodotti in corrente continua (HVDC - *High Voltage Direct Current*) con una potenza nominale complessiva di 1000 MW;
- con lettera 23 novembre 2015, il Ministero ha inviato all'Autorità la suddetta istanza di esenzione, ai fini del rilascio del parere ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del decreto 21 ottobre 2005.

CONSIDERATO, INOLTRE CHE:

- secondo la definizione di "interconnettore", contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento 714/09, l'interconnettore è una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri;
- la definizione di "interconnettore", di cui al Regolamento 714/09, sembra lasciare fuori dal suo campo di applicazione il caso di un "interconnettore" che collega uno Stato membro ad uno non membro quale l'interconnessione "Villanova-Lastva";
- la disciplina europea che ha come presupposto applicativo la nozione di "interconnettore", di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento 714/09, non può trovare applicazione al caso in questione e non è quindi necessario chiederne l'esonero o disapplicazione;
- la normativa nazionale e, in particolare, il decreto 21 ottobre 2005, è per la giurisdizione italiana la normativa di riferimento per il caso in questione;
- la richiesta della società Monita va, pertanto, trattata come richiesta di esenzione dalla disciplina che prevede l'accesso di terzi, di cui all'articolo 1-quinquies, comma 6 della legge 290/03;
- la concessione di un'esenzione ai sensi della normativa nazionale è subordinata al verificarsi di una serie di condizioni, che ricalcano le condizioni previste dalla normativa comunitaria per i casi di interconnessione tra Stati membri;

- in particolare, il decreto 21 ottobre 2005, elenca i seguenti criteri e vincoli sulla base dei quali il Ministero concede l'esenzione:
 - a) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione deve garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza ed efficace funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - b) l'entrata in esercizio della nuova linea di interconnessione, tenuto conto della configurazione dei due sistemi nazionali interconnessi e degli interventi in corso di realizzazione sui medesimi all'atto della richiesta di esenzione, deve portare ad un incremento netto della capacità commerciale di importazione o di esportazione di energia elettrica;
 - c) l'entrata in esercizio della linea di interconnessione deve promuovere la concorrenza nell'offerta di energia elettrica sul mercato;
 - d) i rischi connessi con l'investimento sono dimostrati essere di entità tale da escludere lo stesso investimento, qualora non fosse concessa l'esenzione;
 - e) in caso di interconnessione con il sistema nazionale di trasmissione di uno Stato non membro, è stato definito un accordo preventivo tra il Ministero e le amministrazioni dello Stato interessato in merito alle modalità di accesso e utilizzazione della linea di interconnessione;
 - f) la verifica di ammissibilità tecnica della linea di interconnessione proposta ai fini della sicurezza del sistema elettrico nazionale e delle reti interconnesse ha dato esito positivo;
 - g) la capacità di trasporto che viene concessa in esenzione alla linea di interconnessione, sommata alla capacità già concessa in esenzione ad altre linee di interconnessione, non supera la capacità totale massima di trasporto fissata ai sensi del comma 2, articolo 4 del decreto 21 ottobre 2005;
- l'articolo 3, del decreto legislativo 93/11 prevede, altresì, che i criteri di valutazione, ai fini del riconoscimento di un'esenzione, tengano conto della finalità di conseguire gli obiettivi di politica energetica nazionale e di assicurare adeguata sicurezza, economicità e concorrenza nelle forniture di energia;
- l'articolo 39, del decreto legislativo 93/11, prevede, infine, che il diritto al rilascio dell'esenzione rimanga in capo al Ministero dello Sviluppo Economico, sentito il parere dell'Autorità.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il preesistente Accordo Intergovernativo 2010 già prevedeva che l'80% della capacità complessiva della futura interconnessione Italia-Montenegro venisse attribuita al sistema elettrico italiano e che il restante 20% fosse attribuito al sistema elettrico montenegrino;
- la potenza richiesta in esenzione è inferiore alla potenza che, ai sensi dell'Accordo Intergovernativo 2010, è previsto rimanga nella disponibilità del sistema elettrico italiano a seguito della messa in servizio dell'interconnessione;

- con le deliberazioni 654/2014/R/eel e 397/2015/R/eel l’Autorità ha sospeso in via provvisoria l’intervento “interconnessione HVDC Italia – Balcani” dal novero degli interventi I=3, in considerazione in particolare degli elementi di incertezza autorizzativa, realizzativa e di costo relativi all’intervento;
- con la deliberazione 335/2016/R/eel l’Autorità ha confermato la sospensione provvisoria dell’intervento numero 1 “Interconnessione HVDC Italia-Balcani” dal novero degli interventi I=3 nelle more del completamento della sottoscrizione, da parte degli assegnatari, del contratto di mandato a Terna per la realizzazione e l’esercizio dell’*interconnector*, nonché della conseguente esplicita e concreta evidenza della minore onerosità tariffaria attesa in relazione a detto intervento;
- il rilascio dell’esenzione dal diritto di accesso di terzi a favore della società Monita e la sua conseguente cessione agli assegnatari riduce l’onerosità tariffaria dell’intervento “interconnessione HVDC Italia – Balcani”, per la durata dell’esenzione medesima, come richiesto dall’Autorità con le deliberazioni 654/2014/R/eel, 397/2015/R/eel e 335/2016/R/eel;

RITENUTO CHE:

- la documentazione fornita unitamente alla richiesta di esenzione permette di considerare soddisfatti i criteri previsti dall’articolo 4, comma 1 del decreto 21 ottobre 2005, per quanto di competenza dell’Autorità e in particolare:
 - con riferimento al punto a) si ritiene che i requisiti di sicurezza ed efficace funzionamento del sistema elettrico siano soddisfatti grazie al mantenimento in capo a Terna della gestione dell’interconnessione nel suo complesso; con riferimento al punto b) è evidente l’aumento di capacità di scambio con l’estero che l’investimento contribuisce ad ottenere; con riferimento al punto c) si ritiene che l’investimento consenta di aumentare il livello di concorrenzialità del mercato elettrico italiano ed in particolare delle zone Centro Sud e Sud del Paese, costituendo una nuova fonte di approvvigionamento e riducendo la pivotalità dei principali operatori di mercato come dimostrato dall’analisi tecnica fornita unitamente alla domanda di esenzione; con riferimento al punto d) si ritiene che la forte incertezza sui differenziali di prezzo attesi nei prossimi anni tra il mercato balcanico rilevante (Montenegro, Bosnia Erzegovina e Serbia) e la zona Centro Sud del mercato italiano, nonché l’attuale scarso livello di sviluppo del mercato montenegrino costituiscano fattori di rischio notevoli e tali da escludere l’investimento qualora non fosse concessa l’esenzione; con riferimento al punto e) si rimanda al Ministero la valutazione in merito alla adeguatezza dell’Accordo Intergovernativo 2010 per il soddisfacimento di tale criterio; con riferimento al punto f) si ritiene che la relativa condizione sia soddisfatta in ragione della dichiarazione resa da Terna in merito all’ammissibilità tecnica dell’interconnessione ai fini della

sicurezza del sistema elettrico nazionale; con riferimento al punto g) si rimanda al Ministero la valutazione in merito al soddisfacimento di tale criterio non essendo previsto un limite di capacità per gli anni successivi al 2010;

- in ragione della elevata rischiosità dell'investimento derivante dallo scarso grado di sviluppo del mercato elettrico della regione balcanica sia opportuno concedere l'esenzione dalla disciplina dell'accesso dei terzi;
- la concessione dell'esenzione per un periodo pari a 10 anni a partire dall'avvio dell'attività commerciale dell'infrastruttura, risponda al principio di attuazione del riequilibrio a favore dei clienti finali diversi dai soggetti investitori selezionati da Terna, degli eventuali vantaggi economici originati dalle misure transitorie sopra richiamate previste dall'articolo 32, comma 6 della legge 99/09, così come prospettato nel documento per la consultazione 587/2013/R/eel;
- sia necessario prevedere che, a seguito del rilascio dell'esenzione e prima che la stessa produca i suoi effetti, l'intero capitale sociale della società Monita sia ceduto agli assegnatari secondo il criterio *pro-quota*, ossia sulla base della capacità di cui risultino titolari;
- dal punto di vista tecnico l'interconnessione "Villanova-Lastva" debba essere comunque gestita in modo integrato e pertanto sia opportuno che la società Monita stipuli un apposito contratto con Terna, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione, che garantisca a Terna la gestione della sezione oggetto di esenzione come se la stessa Terna ne fosse la proprietaria, secondo quanto disposto dall'Autorità in attuazione dell'articolo 36, comma 9, del decreto legislativo 93/11;
- sia opportuno che la gestione commerciale della capacità oggetto di esenzione (ivi incluse le modalità e le tempistiche di nomina, le riduzioni operate da Terna per garantire la sicurezza del sistema, l'applicazione dei corrispettivi di dispacciamento) sia disciplinata da uno specifico contratto tra Terna e Monita, che tenga conto della regolazione applicabile anche alla restante quota di capacità non oggetto di esenzione e da sottoporre all'approvazione dell'Autorità prima dell'entrata in esercizio dell'interconnessione;
- in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, comma 10, del decreto legislativo 93/11, al fine di favorire l'unificazione proprietaria della rete di trasmissione nazionale, sia opportuno prevedere che al termine dell'esenzione la proprietà della sezione del progetto "Villanova-Lastva" oggetto della presente esenzione sia trasferita a Terna;
- il valore del trasferimento a Terna, al termine del periodo di esenzione sia determinato sulla base del costo storico dell'infrastruttura, come desumibile dai libri contabili obbligatori, rivalutato secondo le metodologie tariffarie adottate per *asset* regolati analoghi, al netto degli ammortamenti e di eventuali contributi pubblici percepiti, da valorizzare a livelli non inferiori a quelli previsti dalle metodologie applicate per equivalenti *asset* regolati e comunque sulla base di costi efficienti

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole, nei limiti e nel rispetto delle condizioni di cui in motivazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto 21 ottobre 2005, al rilascio, alla società Monita, di una esenzione della durata di 10 anni dalla disciplina sull'accesso dei terzi per una capacità di importazione e esportazione pari a 300 MW, quota parte della totale capacità dell'interconnessione "Villanova-Lastva" spettante al sistema elettrico italiano;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 dicembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni